

IN BREVE n. 05-2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PREVIDENZA INTEGRATIVA - UNA PROPOSTA DA VALUTARE

a cura di Marco Perelli Ercolini, già membro del Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.M

Nel campo della previdenza integrativa c'è molta diffidenza: pago oggi, ma cosa mi daranno domani? Nel terzo pilastro molte sono le trappole, ma anche nel secondo pilastro i cui versamenti sono gestiti secondo il sistema della capitalizzazione, i contributi raccolti sono investiti al fine di generare un montante da convertire in rendita al momento del pensionamento con una gestione che non passa attraverso lo Stato ma tramite gestori appositamente selezionati dai fondi con tante promesse, ma senza vere certezze.

La pensione si crea da giovani per goderla da vecchi, ma attenzione gli errori si possono pagare cara, da cui "meglio un poco, ma sicuro, di un tanto però incerto".

L'attuale sistema previdenziale italiano a sistema contributivo con un lavoro incerto e a bassa paga, pone il problema, in parte scotomizzato dai giovani, di quello che potrà essere la loro futura vecchiaia.

Dovere della Società è quello di poter offrire opportune possibilità per un sereno post-lavorativo e non opportunismi finanziari ingannevoli.

Posto che, con il passaggio dalle pensioni della previdenza pubblica obbligatoria calcolate con il metodo retributivo a quelle calcolate con il metodo contributivo, la previdenza di primo pilastro non sarà più sufficiente per garantire il mantenimento del tenore di vita, va dunque offerto un sistema complementare sicuro.

ENPAM - Allineamento dei contributi

È un riscatto che consente di allineare i contributi già pagati a una contribuzione più alta versata nei periodi in cui si è lavorato di più e quindi il reddito è stato maggiore. In questo modo si può ottenere un incremento sostanziale dell'importo della pensione (e non dell'anzianità contributiva).

La domanda non è vincolante. Una volta ricevuta la proposta da parte degli uffici, l'eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni. Trascorso il termine la proposta viene considerata decaduta.

I contributi volontari da riscatto, come quelli ordinari, sono interamente deducibili dalle tasse.

dal sito ENPAM

Da diversi anni l'Enpam, l'ente previdenziale dei medici, dà ai medici liberi professionisti, ivi compresi i convenzionati, la possibilità di versare contributi in percentuale sul reddito oltre quanto già versano obbligatoriamente, così da costruirsi un montante pensionistico più elevato e un assegno più cospicuo. Il contributo aggiuntivo va dall'1 al 5% del reddito lavorativo.

La domanda per fruire della possibilità o per disdirla, se nell'anno solare precedente ci sono stati problemi o non si può più pagare contributi extra o si vuol modificare la percentuale conferita, va fatta entro il 31 gennaio di ogni anno chi già la utilizza e intende continuare a versare la percentuale attuale non deve fare niente.

I contributi versati ogni anno vengono rivalutati in base a determinati indici calcolati tenendo conto della svalutazione monetaria e i contributi così versati vanno ad aumentare il montante e valorizzati collo stesso meccanismo dei contributi per la previdenza obbligatoria col risultato di un assegno pensionistico maggiore anche reversibile in caso di decesso.

Perché dunque non copiare il sistema che agganciato nella previdenza obbligatoria INPS ha una determinata garanzia e regole certe?

Ricordiamo che questi contributi sottratti al reddito annuale sono totalmente deducibili ai fini fiscali (somme che altrimenti avrebbero inciso con l'aliquota impositiva marginale).

Certamente l'iter per un riconoscimento legislativo di una siffatta proposta non sarà facile perché facilmente è prevedibile una opposizione dei gestori dell'attuale previdenza complementare del 2° e 3° pilastro per la sottrazione di somme dai mercati finanziari, ma ricordiamoci che il fine è e deve essere quello di costruire un pilastro per un sicuro trattamento economico della vecchiaia e non essere invece uno strumento di speculazione economica.

ARAN SEGNALAZIONI - Newsletter n. 2 del 28/1/2022

Orientamenti applicativi **Area Sanità**

ASAN52d

Ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza professionale, utile per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 18, per il riconoscimento dell'indennità di esclusività di cui all'art. 89 e per l'applicazione della clausola di garanzia di cui all'art. 92 del CCNL 2016/2018, si possono far valere anche i periodi di servizio prestati presso gli IRCCS di diritto privato?

Ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza professionale di cui all'art. 89, comma 2, (Indennità di esclusività) e 92, comma 1, (Clausola di Garanzia) del CCNL Area della Sanità del 19/12/2019 si deve prendere in considerazione la *"effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità"*. Nell'art. 18, comma 4, sull'attribuzione degli incarichi, oltre a quanto sopra previsto, si devono prendere in considerazione anche *"...i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea.."*.

Il suddetto articolo 1 (Campo di applicazione) del CCNL dell'Area della Sanità del 19.12.2019 prevede che *"Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo CCNQ."*

Da queste norme pattizie, si evince dunque chiaramente che il servizio riconoscibile è solo quello svolto presso le aziende e gli enti del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 che ricomprende gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in regime di diritto pubblico di cui al D.Lgs. 288/2003. Tra l'altro, la terminologia utilizzata dalle disposizioni contrattuali, le rende riferibili esclusivamente ai dirigenti che hanno maturato l'anzianità di servizio in questione con un rapporto di lavoro pubblico.

Si ritiene utile, altresì, richiamare l'attenzione sul fatto che i benefici economici in esame possono essere attribuiti al dirigente, oltre che in presenza dell'anzianità sopra descritta anche a seguito dell'esito "positivo" della valutazione effettuata dal competente Collegio Tecnico in ordine ad attività di natura, unicamente, professionale e quindi relative all'effettivo servizio prestato dal dirigente valutato.

FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE - TAR LAZIO IL MEDICO NON BORSISTA HA DIRITTO ALLA LIBERA PROFESSIONE

da QuotidianoSanità a cura di Elisabetta Caredda

[Formazione in Medicina generale. Per il Tar Lazio il medico non borsista ha diritto alla libera professione. Accolto ricorso di una dottoressa della Sardegna - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

Una dottoressa sarda, non assegnataria di borsa di studio, ha vinto il ricorso contro il ministero della Salute e la Regione Sardegna per farsi riconoscere l'iscrizione al corso di formazione in medicina generale senza dovere rinunciare all'incarico di lavoro. "Il Tar Lazio ha riconosciuto al medico non borsista il diritto di un'adeguata retribuzione e la concessione, pertanto, di continuare a svolgere l'attività libero professionale in essere purché compatibile con la formazione"

ALLEGATI A PARTE - TAR LAZIO Sez.III quater Sentenza 350 del 20.12.20221 pubbl. il 13.01.2022 (documento 023)

ANZIANI e PANDEMIA - GERIATRI: "RSA, PIANO VACCINALE BATTAGLIA VINTA, MA SERVE UN GERIATRA IN OGNI STRUTTURA"

da QuotidianoSanità

[Anziani e pandemia. Geriatri: "Rsa, Piano vaccinale battaglia vinta. Ma serve un geriatra in ogni struttura" - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

"Ora si può guardare al futuro con maggiore serenità" ha detto il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) Landi, ma bisogna anche "rafforzare le cure a domicilio e un 'anagrafe' dei più fragili da raggiungere con la telemedicina". Resta ancora da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli over 70 [Leggi >](#)

CASA OCCUPATA ABUSIVAMENTE, NIENTE IMU

"Se gli organi di polizia si astengono dal difendere dal diritto di proprietà di colui che il Comune richiede il pagamento dell'Imu questi è privo di tutela senza possesso poiché in

mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi”

Se non è garantito dallo Stato il diritto di proprietà del cittadino in caso di occupazione abusiva non si può pretendere il pagamento di una imposta patrimoniale come l’Imu.

Commissione Tributaria Regione Toscana sezione I° - Sentenza n. 67 del 19 gennaio 2022

In precedenza anche la Commissione Tributaria Regionale Lombardia sezione I° sentenza 4133/2019 - in senso contrario Corte di Cassazione con Ordinanza 29868 del 25 ottobre 2021

INPS - MINIMALI E MASSIMALI RETRIBUTIVI, ECC. PER IL 2022

L’INPS, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, comunica, relativamente all’anno 2022, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

In particolare:

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
 - 3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
 - 3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
 - 3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
 - 10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
 - 10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
 - 10.3 Precisazioni
 - 10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
 - 11.1 Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
 - 11.2 Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
 - 11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
 - 12.1 Precisazioni

12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2022

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 15 del 28.01.2022 (documento 024)

INPS - MASSIMALE CONTRIBUTIVO e RETRIBUZIONE PENSIONABILE

E' stato aggiornato il **massimale annuo** per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2022 non si pagano contributi sulle somme che eccedono i **105.014,00 euro annui**.

Il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 3-ter legge n. 438/1992 si applica, invece, sulla retribuzione eccedente i **48.279€** che diventa la prima fascia di **retribuzione pensionabile** (la retribuzione pensionabile è quel valore che traduce in pensione, nel sistema retributivo, gli ultimi anni di stipendio percepito dal lavoratore).

CONGEDO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE MASSIMA ANNUA 2022

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-terprevede che: *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]”*.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2022, l'importo pari a € 49.663,88 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € **49.664,00**.

Anno 2022	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	€ 49.664,00

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - 23 DICEMBRE 2021

Questa è la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il suo scopo è dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti.

La Relazione riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno, per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro.

È il risultato di un lavoro collettivo, che ha visto impegnati il Governo e le strutture operative a tutti i livelli. Il Parlamento ha dato un contributo essenziale al conseguimento di questi obiettivi e ha dimostrato notevole sensibilità nell'approvare in modo tempestivo riforme e norme essenziali per la riuscita del Piano. Ringrazio inoltre i servizi della Commissione europea, che ci hanno accompagnato in modo costante in questo processo.

La Relazione descrive poi le strutture e gli strumenti istituiti per migliorare l'attuazione del Piano; assicurare il coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali; contribuire alla razionalizzazione della regolazione; valutare il Piano; comunicare i suoi risultati a cittadini, imprese, amministrazioni locali. Infine, offre una descrizione sintetica delle numerose attività già avviate dalle amministrazioni per conseguire gli obiettivi futuri.

L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una sfida decisiva per il Paese, da cui dipende la nostra credibilità nei confronti dei cittadini e dei nostri partner. Mi auguro che tutti i soggetti coinvolti possano contribuire alla sua realizzazione con rapidità, efficienza, onestà.

Mario Draghi

ALLEGATI A PARTE - Relazione al Parlamento... (documento 025)

PREVIDENZA e ASSISTENZA REALTA' BEN DISTINTE

Costituzione Italiana

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

La legge 88/1989 seguendo il dettame costituzionale sancisce il principio della separazione tra assistenza e previdenza nella riforma della strutturazione INPS

- Nella previdenza le pensioni derivano dai contributi versati cioè da un risparmio forzoso per il consumo differito (prof. Boeri - 2015) e sono un diritto
- L'assistenza non deriva da una diretta contribuzione obbligatoria ed è erogata doverosamente dallo Stato

REQUISITI MINIMI POLIZZE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' MEDICI

A cinque anni dalla legge Gelli forse in dirittura d'arrivo lo schema del regolamento relativo ai requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie che devono essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dagli esercenti le professioni sanitarie (reg.ufficiale 490.12-01-2022).

LEGGI IN QUOTIDIANOSANITA'

<https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2305093.pdf>

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=76858

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=91458

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BOX e SCONTO IN FATTURA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Da quando è possibile chiedere lo sconto in fattura per l'acquisto di un box di pertinenza dell'abitazione principale?

Risponde Paolo Calderone

La possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi effettuati per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, [articolo 1, comma 29, lettera c](#)), che ha aggiunto nel comma 2 dell'[articolo 121](#) del decreto legge n. 34/2020, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ammessi, la lettera d) dell'[articolo 16-bis](#) del Tuir. Pertanto, l'opzione per la cessione o per lo sconto, in luogo delle detrazioni fiscali, riguarda le spese che saranno sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024.

INPS - ASSEGNO UNICO 2022: ALCUNI CHIARIMENTI

L'INPS ha pubblicato un comunicato stampa con il quale informa che dal 1° marzo 2022 entra in vigore l'Assegno unico universale per i figli a carico e INPS ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line.

Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.

Ad oggi le domande inoltrate sono 1.123.348 per 1.854.865 figli a carico.

Per ricevere l'assegno è necessario che:

- il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN specificato nella domanda sia il richiedente dell'assegno unico. L'INPS non potrà accreditare l'assegno sul conto corrente di una persona differente da chi presenta la domanda. È possibile comunque chiedere l'accredito dell'assegno unico su un conto corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda. Non è sufficiente essere delegati alla riscossione.

- il codice fiscale del richiedente sia esattamente corrispondente a quello che risulta all'Istituto di Credito come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l'accredito.
- il conto corrente su cui si chiede l'accredito dell'assegno unico sia effettivamente attivo e correttamente intestato (o cointestato) al richiedente la prestazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Comunicato stampa (documento 026)

MIN.SALUTE - COVID-19: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS IN ALCUNE REGIONI Fonte: Min. Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2022, l'Ordinanza 28 gennaio 2022 con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'; c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis, comma 2-bis, ai sensi del quale: «Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga

dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia Autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 4 dicembre 2021, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 dicembre 2021, n. 300;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2021, n. 310;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 gennaio 2022, n. 5;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2022, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 89, nel quale si rileva che: «Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale supera i 1,800 casi per 100.000 abitanti. Mentre si censisce una tendenza alla diminuzione della pressione sui servizi assistenziali in area critica, si continua ad osservare un aumento nel numero di persone ricoverate in area medica che supera le 20,000 unità'. A livello nazionale e' stata superata da cinque settimane la prima soglia critica di occupazione dei posti letto ai sensi del decreto-legge n. 105/2021 e in molte regioni/PA la situazione epidemiologica comporta la necessità di dedicare posti letto aggiuntivi per la cura di pazienti affetti dalla malattia COVID-19, con contestuale contrazione di altri servizi assistenziali.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 28 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia,

Marche e Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano presentano dati compatibili con la «zona gialla» e la Regione Valle d'Aosta presenta dati compatibili con la «zona arancione» e che pertanto non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e per le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Valle d'Aosta continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 205

INPS - CONTRIBUTO PER GENITORI DISOCCUPATI O MONOREDDITO, CON FIGLI CON DISABILITÀ da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del **contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità**, introdotto dall'articolo 1, commi 365 e 366, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (legge di Bilancio 2021).

A partire **dal 1° febbraio 2022** la procedura in questione è disponibile *on line* sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.

Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Contributo genitori con figli con disabilità"; per i Patronati, il servizio è presente all'interno del "Portale dei Patronati".

Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione "Ricevute e provvedimenti" della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l'indicazione del protocollo attribuito.

Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l'anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l'anno 2021, selezionando l'apposito *flag* "*Dichiaro di voler presentare domanda anche per l'anno 2021*".

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest'ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all'emissione dei pagamenti di competenza dell'anno 2022 con cadenza di ratei mensili. Si fa riserva di comunicare con apposito successivo messaggio le modalità di pagamento per le rate di competenza dell'anno 2021, qualora spettanti.

Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione "Ricevute e provvedimenti" nel dettaglio della domanda.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 471 del 31.01.2022 (documento 027)

UNA DOMANDA

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2022 fissata in euro 48.279,00 - contributo aggiuntivo nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%) che fine fanno? Rientrano nel montante per il calcolo della pensione nel sistema contributivo? e per l'eventuale spezzone retributivo? o passano in cavalleria?

L'aliquota aggiuntiva dell'1% è prevista dall'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 in applicazione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

QUANDO LA BUROCRAZIA ...

Comunicato Stampa SNAMI: Se il Medico per dare assistenza ai cittadini deve ricorrere al tribunale

Bologna 1 Febbraio 2022

PARADOSSALI ASSURDITA' PER UN MEDICO DI FAMIGLIA NELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA !

Assistito e supportato da SNAMI, un Medico di Famiglia vince causa contro l'Azienda USL di Bologna.

Il Professionista, medico di esperienza, con molti anni di professione alle spalle, iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale, aveva operato per lungo tempo con un incarico provvisorio di medicina di famiglia, in una zona disagiata dell'Appennino, vedendosi riconosciuto dall' Azienda Sanitaria tutto il massimale di pazienti (1500).

Quando lo stesso medico però aveva scelto di prendere l'incarico a tempo indeterminato, nello stesso posto ove già operava come precario, in un'area difficile dell' Appennino, l' Azienda USL gli aveva ridotto il massimale di pazienti assistibili a 500, provocando un significativo disagio alla popolazione che aveva fino a quel momento assistito e che non trovava medici di famiglia liberi in quel territorio e rendendo difficile se non impossibile coprire anche solo i costi di attività e trasferta a fronte di un ingente calo della retribuzione al professionista.

Siamo all'assurdo: un medico per poter esercitare la professione e assistere i cittadini che già stava assistendo a pari condizioni geografiche e di incarico, deve trascinare l'Azienda USL in tribunale.

A far lo stesso lavoro da precario gli era consentito di avere in cura 1500 assistiti, ma se prendeva il posto da titolare, via il taglio netto nel numero di pazienti.

SNAMI Emilia-Romagna ha più volte contestato questa assurda politica secondo la quale viene incentivato il medico "usa e getta" e l'incremento di precarietà di rapporti convenzionali.

Se il medico rimane precario non gli vengono posti limiti di pazienti o di ore, ma se sceglie di lavorare stabilmente in un'area come quella in questione, difficile, questo massimale viene tagliato di due terzi, con la necessità poi di conferire altri incarichi provvisori ad altri professionisti e generare ulteriori precarietà.

Anche nella recente intesa che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto con le OO.SS. SNAMI non ha smesso di evidenziare questa assurdit , definendo ampiamente insufficiente l'incremento minimo di massimale da 500 a 650 scelte e assurda questa politica regolatoria, scrivendo a verbale una ampia nota di dissenso.

INPS, TRA ASSISTENZA E PREVIDENZA da articolo di Michele Poerio, Pietro Gonella e Stefano Biasioli pubblicato su Start Magazine

L'“Assistenza”   una funzione che viene espletata dall'Inps in commistione con la sua funzione originaria/sorgente, cio  quella riguardante la “Previdenza”, che deve assicurare nel tempo la non lesione del sinallagma “prestazione pensionistica contro contributi versati interamente”.

Dopo il periodo delle grandi riforme di Amato-Dini-Berlusconi (in parte) e Prodi, fu proprio Berlusconi a caricare sulla spesa pensionistica le cosiddette pensioni da “un milione di lire al mese” nel 2001. Sono poi arrivati altri provvedimenti quali: contribuzione per giovani e disoccupati, decontribuzione al Sud, prepensionamenti, 14° mensilit , APE sociale, precoci, pensione e reddito di cittadinanza, che, pur essendo nella sostanza assistenziali, sono stati caricati sulla “voce pensioni”.

Alla luce di quanto appena detto, Confedir, Feder.S.P.e V. e APS Leonida non possono che dissentire dalla posizione assunta dalla Commissione Tecnica nei confronti della posizione espressa nel Rapporto N. 8, anno 2021 - Il Bilancio del sistema previdenziale italiano.

Di seguito riportiamo i termini usati/espressi dalla Commissione tecnica:

- “componente previdenziale definita in modo arbitrariamente restrittivo”
- “L’obiettivo di questa forzatura contabile”
- “Si tratta di conclusioni prive di fondamento”
- “la spesa per assistenza (pari nel 2019 al 2,4% del PIL)”

Si tratta di giudizi/critiche oggettivamente alcuni da disconoscere ed eliminare totalmente, altri quantomeno da affievolire/mitigare/ridimensionare in relazione alla aprioristica definizione (da parte delle autorità statali a ciò preposte) di voci “pensionistiche” a chiarissime voci assistenziali, perché non basate su versamenti contributivi individuali, ma su finanziamenti statali (quindi da tasse, versate da chi le tasse le paga: il 49% dei cittadini).

In conseguenza Confedir, Feder.S.P.e V. e APS Leonida, in difformità dalle conclusioni della Commissione tecnica, non ritengono “arbitraria” – anzi condividono – la posizione del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, presieduto dal prof. Alberto Brambilla, che considera la spesa assistenziale pari al 6,39% del PIL, nel senso che il citato 2,4% del PIL (come da spesa assistenziale) appare davvero una presa in giro di quanti ritengono che le prestazioni sociali erogate in assenza di copertura contributiva dante titolo – quindi erogate a cittadini versanti in stato di bisogno, ma privi di una storia lavorativa – hanno natura e carattere assistenziale e non previdenziale, in corretta applicazione e esegesi dell’articolo 38 della Costituzione.

QUANDO PAGO LA QUOTA B RIDOTTA? da Enpam Previdenza n. 3 del 31 gennaio 2022 - Lettere al Presidente

Ho iniziato a lavorare come cococo da gennaio 2021 e da novembre dello stesso anno sono in specializzazione. Posso pagare i contributi di Quota B con l’aliquota ridotta?



Gentile Collega,

gli specializzandi, come altri professionisti, possono scegliere se versare la Quota B con l’aliquota intera (19,5 per cento) oppure per la metà (9,75 per cento). Altri ancora come per esempio gli ospedalieri in intramoenia possono scegliere l’aliquota ridotta (2 per cento).

Il diritto a versare la Quota B con l’aliquota dimezzata o ridotta inizia dal momento in cui l’iscritto ha i requisiti per poterla chiedere. Nel tuo caso, per esempio, il diritto a richiedere l’aliquota dimezzata parte dal momento dell’iscrizione alla scuola di specializzazione.

Quando compilerai il modello d 2022 dall’area riservata, potrai quindi indicare la tua scelta, inserendo anche la data di inizio della specializzazione.

In questo modo la procedura calcolerà l’importo del contributo da versare applicando l’aliquota intera o ridotta in base ai periodi in cui ne hai diritto. Così, se per esempio hai iniziato la specializzazione a novembre, pagherai per 10/12 (da gennaio a ottobre) con l’aliquota intera e per 2/12 (da novembre a dicembre) con l’aliquota dimezzata.

Potrai ripetere questa scelta ogni anno fintanto che ne avrai i requisiti.

Alberto Oliveti
Presidente Fondazione Enpam

L'AMBITO DELL'OBBLIGO DI GARANZIA GRAVANTE SUL MEDICO DI PRONTO SOCCORSO da DoctorNews di mercoledì 2 febbraio 2022 – a cura di avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net

L'ambito dell'obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in generale ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d'emergenza o d'urgenza. In tale ambito rientrano l'esecuzione di taluni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l'individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie. Correlata a tali doveri può ritenersi la decisione inerente al ricovero del paziente e alla scelta del reparto a ciò idoneo, mentre l'attribuzione della priorità d'intervento, detta triage ospedaliero, è procedura infermieristica.

INPS - LAVORATORI DOMESTICI: IMPORTO CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022

L'INPS, con la circolare n. 17 del 1° febbraio 2022, comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2022 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 17 del 1.02.2022 (documento 028)

FRANCOBOLLI 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo celebrativo della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Cosenza, nell'VIII centenario della consacrazione**
Data di emissione: 30 gennaio 2022
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato all'Università degli Studi di Padova, nell'VIII centenario della fondazione**
Data di emissione: 2 febbraio 2022

PROGRAMMA NUMISMATICO ITALIA 2022

20 € PROOF IN ORO (900.0) "150° Anniversario Fondazione Pirelli" (Set 3 pz)
PREZZO € 1.260,00
Emissione: 25 gennaio

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "150° Anniversario Fondazione Pirelli" (Set 3 pz)
PREZZO € 220,00
Emissione: 25 gennaio

5 € PROOF IN ARGENTO (925.0) "800° Anniversario Università di Padova"
PREZZO € 68,00
Emissione: 02 febbraio

SERIE DIVISIONALE FDC (8 PEZZI)

PREZZO € 32,00

Emissione: 23 febbraio

50 € REVERSE PROOF IN ORO (999.9) "Serie Moneta Iconica - 2 Lire" - 1/2 oz

PREZZO € 1.070,00

Emissione: 09 marzo

20 € REVERSE PROOF IN ORO (999.9) "Serie Moneta Iconica - 2 Lire" - 1/4 oz

PREZZO € 588,00

Emissione: 09 marzo

2 € COMMEMORATIVO PROOF "170° Anniversario Fondazione Polizia di Stato"

PREZZO € 34,00

Emissione: 06 aprile

2 € COMMEMORATIVO FDC "170° Anniversario Fondazione Polizia di Stato"

PREZZO € 20,00

Emissione: 06 aprile

10 € PROOF IN ORO (900.0) "Serie Fontane d'Italia - Fontana di Trevi"

PREZZO € 240,00

Emissione: 06 aprile

2 € COMMEMORATIVO PROOF "30° Anniversario Scomparsa Falcone e Borsellino"

PREZZO € 34,00

Emissione: 17 maggio

2 € COMMEMORATIVO FDC "30° Anniversario Scomparsa Falcone e Borsellino"

PREZZO € 20,00

Emissione: 17 maggio

SERIE DIVISIONALE FDC (9 PEZZI) "Con 5€ Ag 100° Anniversario Autodromo Nazionale Monza"

PREZZO € 64,00

Emissione: 08 giugno

5 € FDC IN CUPRONICKEL "Serie Cultura Enogastronomica Italiana - Puglia - Primitivo e Orecchiette"

PREZZO € 39,00

Emissione: 28 giugno

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "40° Anniversario Italia Campione del Mondo - Paolo Rossi"

PREZZO € 74,00

Emissione: 06 luglio

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "100° Anniversario Autodromo Nazionale Monza"

PREZZO € 59,00

Emissione: 20 luglio

5 € PROOF BIMETALLICO "Serie Grandi Artisti Italiani - Alberto Sordi"

PREZZO € 45,00

Emissione: 20 luglio

5 € PROOF IN BRONZITAL "Serie Mondo Sostenibile - Animali in Via di Estinzione - Giaguaro"

PREZZO € 49,00

Emissione: 30 agosto

20 € PROOF IN ORO (900.0) "700° Anniversario Scomparsa Dante Alighieri - Purgatorio"

PREZZO € 449,00

Emissione: 14 settembre

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "700° Anniversario Scomparsa Dante Alighieri - Purgatorio"

PREZZO € 68,00

Emissione: 14 settembre

2 € COMMEMORATIVO PROOF "35° Anniversario Programma ERASMUS"

PREZZO € 34,00

Emissione: 21 settembre

2 € COMMEMORATIVO FDC "35° Anniversario Programma ERASMUS"

PREZZO € 20,00

Emissione: 21 settembre

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "Serie Eccellenze Italiane - Panini" (Colore Verde)

PREZZO € 64,00

Emissione: 21 settembre

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "Serie Eccellenze Italiane - Panini" (Colore Bianco)

PREZZO € 64,00

Emissione: 21 settembre

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "Serie Eccellenze Italiane - Panini" (Colore Rosso)

PREZZO € 64,00

Emissione: 21 settembre

5 € FDC IN ARGENTO (925.0) "Serie Eccellenze Italiane - Panini" (Trittico)

PREZZO € 160,00

Emissione: 21 settembre

20 € PROOF IN ORO (900.0) "200° Anniversario Scomparsa Antonio Canova"

PREZZO € 449,00

Emissione: 05 ottobre

5 € PROOF IN ARGENTO (925.0) "200° Anniversario Scomparsa Antonio Canova"

PREZZO € 69,00

Emissione: 05 ottobre

5 € PROOF BIMETALLICO "30° Anniversario Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria"

PREZZO € 45,00

Emissione: 12 ottobre

SERIE DIVISIONALE PROOF (11 PEZZI)

Con: - 2€ Commemorativo 170° Anniversario Fondazione Polizia di Stato / - 2€

Commemorativo 30° Anniversario Scomparsa Falcone e Borsellino / - 2€

Commemorativo 35° Anniversario Programma ERASMUS

PREZZO € 99,00

Emissione: 09 novembre

5 € FDC IN CUPRONICKEL "Serie Cultura Enogastronomica Italiana - Lombardia - Franciacorta e Panettone"

PREZZO € 39,00

Emissione: 16 novembre

SAGGIO DI MORA ALL'8% DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2022 da NewsLetter Studio Cataldi a cura di Annamaria Villafrate

<https://www.studiocataldi.it/articoli/43762-interessi-di-mora-all-8-fino-a-giugno-2022.asp#ixzz7JkrFzW7U>

Con un comunicato del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2022 (sotto allegato), viene resa nota la misura del **saggio degli interessi** da applicare nei primi sei mesi del 2022, ovvero **dal 1 gennaio al 30 giugno 2022**, in favore del creditore quando, nelle transazioni commerciali, i **pagamenti** vengono effettuati **in ritardo**.

Nel dettaglio, la misura degli interessi "per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento é **pari allo 0 per cento**."

Detto tasso quindi è il medesimo del semestre precedente, che sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti (come previsto dall'art. 2 lettera e) del decreto n. 231/2002 restituisce un tasso dell'8,00%.

Ricordiamo che in relazione alle transazioni commerciali il tasso decorre automaticamente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

(GU n.20 del 26-1-2022)

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento.

GOVERNO - COVID-19: DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI da Dpl Mo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 2 febbraio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In particolare, si modificano le regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico e per i visitatori stranieri in Italia.

Scuola

Nelle scuole per l'infanzia

1. fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza;
2. dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Nella scuola primaria

1. fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto;
2. dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado

1. con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
2. con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Green Pass

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Circolazione stranieri in Italia

A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Meno limitazioni ai vaccinati

Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.